



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia (di seguito “UO Genio civile di Venezia”), registrata su D-Flight come Operatore con codice ITAk80wf16ebsgii, svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli UAS risulta proficuo ed ha in dotazione il seguente UAS:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	MATRICE 350 RTK	ITA - k80wf16ebsgii	1581F6GKB238E00400XX

VISTA la nota prot. n. 248899 del 20 maggio 2025, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (di seguito “DGATASS”) con prot. n. 3043 in pari data – integrata con successiva comunicazione del 21 maggio 2025, acquisita dalla DGATASS in pari data con prot.n. 3093 - con la quale la UO Genio civile di Venezia ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato del suindicato UAS, ordinariamente impiegato per lo svolgimento, nell’ambito della Regione Veneto, delle funzioni di interesse pubblico di seguito richiamate:

- attività di rilievo topografico, batimetrico e ferromagnetico di corsi d’acqua e della costa di competenza regionale propedeutiche alla progettazione di interventi di difesa idraulica e dei litorali marittimi ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. a) e h) del D.lgs. 31-03-1998, n. 112;
- controllo operativo nel corso dei lavori e redazione della documentazione tecnica di collaudo degli interventi di competenza;
- monitoraggio ambientale *ante operam* e *post operam* a salvaguardia della biodiversità nei siti oggetto di progettazione ed intervento;
- rilievo dei fondali marittimi ed idrici per l’individuazione di masse metalliche ai fini dell’attivazione delle procedure previste dalla Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemica Terrestre GEN BST 001 del Ministero della Difesa;
- vigilanza sui corsi d’acqua, prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologico, difesa del suolo e della costa al fine della tutela dell’incolumità delle persone e nella salvaguardia del territorio da possibili rischi di natura idraulica;
- servizio di piena e di pronto intervento, in caso di calamità naturali;
- interventi valutazione del rischio in somma urgenza a tutela dell’incolumità pubblica;

ATTESO che la UO Genio civile di Venezia nell’istanza evidenzia che il drone viene pilotato da personale esclusivamente appartenente alla stessa Unità Organizzativa specialmente formato, anche per la Gestione delle Comunicazioni Aeronautiche, e addestrato in base alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’aeromobile per cui è chiesta l’equiparazione ad aeromobile di Stato è adibito ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell’articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell’istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l’utilizzazione dell’aeromobile per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 20 maggio 2025, l’equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione dell’aeromobile di cui alla seguente tabella:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	MATRICE 350 RTK	ITA - k80wf16ebsgii	1581F6GKB238E00400XX

2. L’operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo dell’aeromobile di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.

3. L’equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all’effettiva utilizzazione dello stesso aeromobile per il perseguimento delle finalità pubbliche della UO Genio civile di Venezia evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione dell'aeromobile stesso per le finalità pubbliche evidenziate in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO

Div 1
IG/TEV